CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Milano li, 25 marzo 2020

ORDINE DI SERVIZIO N°6

Oggetto: "EMERGENZA COVID 19 - Individuazione del Piano dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili in relazione all'emergenza COVID-19 e attività connesse".

Premesso che

- il Consorzio, sin dall'inizio dell'emergenza COVID-19 ha progressivamente ed intensivamente attivato forme di lavoro agile per tutte le attività che lo consentono ed ha ridotto quanto più possibile il personale in servizio presso la sede di Milano e lo sbarramento di regolazione della Miorina Golasecca Varese al minimo, attraverso apposite turnazioni;
- che si è reso necessario definire le attività indispensabili alla filiera dell'agricoltura e alla tutela del territorio, individuando le attività e il minor numero di persone che non possano svolgere le funzioni esclusivamente in lavoro agile, necessarie a garantire le funzioni indispensabili attraverso un apposito ordine di servizio (n° 2 dell' 11/03/2020) da applicare per il periodo dell'emergenza.

VISTO

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", del 9 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione e del 11 Marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19 sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il protocollo condiviso tra governo e parti sociali in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 far il Governo e le parti sociali;

- le ordinanze di Regione Lombardia del 21 marzo 200 n. 514 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale" e del 22 marzo 2020 n. 515 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- lo Statuto consortile vigente approvato con Decreto Min. Ambiente 25/07/2011;

- la L. 146 del 12 giugno 1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

- l'ordine di servizio n*1 del 3 febbraio 2020 per i turni dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per il servizio di reperibilità del personale;

- le Circolari dell'ANBI - Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del territorio e Acque Irrigue - n. 10 del 12 marzo 2020 e n. 16 del 23 marzo 2020;

- la comunicazione di Regione Lombardia del 23 marzo 2020, che conferma come le attività di cantieri di opere di difesa del suolo e della pubblica incolumità nonché le attività idrauliche per la manutenzione e l'esercizio della rete idrografica naturale e artificiale (es. manovre idrauliche in seguito ad eventi di pioggia intensi), siano da annoverarsi fra i servizi essenziali per la salvaguardia della pubblica incolumità, la sicurezza del territorio, delle infrastrutture e delle attività presenti;

CONSIDERATO

- che il Consorzio del Ticino è un ente pubblico di interesse nazionale che provvede alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio dell'utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale;

- che, come previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020 e confermato dal DPCM del 22 marzo 2020 e dall'ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2014 restano garantiti, nel rispetto delle norme igieniche sanitarie, le attività del settore agricolo e zootecnico comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi ;

- che, oltre a quanto sopra indicato, nell'ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2014 si fa riferimento ai servizi ritenuti essenziali e di pubblica utilità tra i quali vi sono la produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi e la tutela ambientale;

- che tale ordinanza, benché non indichi tra i soggetti gli Enti Regolatori dei Grandi Laghi

Prealpini, può essere presa comunque a riferimento alla luce delle attività istituzionali del Consorzio per la salvaguardia e la tutela del territorio;

 che, anche l'art. 1 lett. e) del DPCM del 22 marzo 2020 sancisce che sono consentite le "*attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146*";

 che ai sensi dell'art 1, comma 2, lett. a) della l. n. 146/1990 sono definiti servizi pubblici essenziali – tra gli altri – l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, volti a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla vita, alla salute e alla sicurezza ambientale;
 che l'attuale situazione emergenziale ha una durata temporale molto ampia, oggetto di continue modifiche, e pertanto è necessario confermare in toto l'ordine di servizio n° 2 del 11/03/2020 sino a data da destinarsi per permettere al Consorzio di continuare a svolgere sul territorio le necessarie attività dirette a garantire la regimentazione delle acque, la difesa del suolo e la conseguente tutela della pubblica incolumità nonché la produzione di energia e l'alimentazione della filiera agricola, nonché i servizi minimi logistici e amministrativi necessari al mantenimento per un tempo continuato le suddette attività essenziali;

 che fra le attività istituzionali svolte dal Consorzio del Ticino rientra l'attività di distribuzione di acqua in agricoltura quale elemento fondamentale nella filiera di supporto all'attività agricola che, diversamente, non avrebbe a disposizione l'acqua ovvero la materia prima per lo sviluppo delle colture;
 che il Consorzio, ai fini di permettere l'avvio della stagione irrigua e l'erogazione delle portate idriche necessarie a soddisfare i fabbisogni del mondo agricolo si trova nella necessità di garantire il corretto funzionamento della diga della Miorina;

 che è necessario garantire anche i servizi minimi logistici e amministrativi necessari al mantenimento per un tempo continuato, non attualmente definibile, le suddette attività essenziali di esercizio, presidio e monitoraggio;

DATO ATTO

 che tutte le attività devono essere condotte nel pieno rispetto di quanto indicato all'articolo 1, comma 3 del DPCM 22 marzo 2020 (rispetto dei contenuti del protocollo condiviso tra governo e parti sociali in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 far il Governo e le parti sociali);
Per le motivazioni espresse in premessa, si autorizzano i dipendenti :

Direttore Doriana Bellani
Sig,ra Silvia Bertoglio
Geom. Marco Galli
e il consulente ing. Maurizio Gandolfo in qualità di Ing. Responsabile
a prestare la loro attività presso la sede di Milano Corso di Porta Nuova 18 ed i dipendenti:
Sig. Giuseppe Alampi
Sig. Vittorio Piatti
Sig. Maurizio Povoleri
Sig. Paolo Vanoni
a prestare la loro attività presso lo sbarramento della Miorina Alzaia Ticino Golasecca Varese.

Il presente ordine di servizio resterà in vigore sino a nuove disposizione.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani